



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 12
Data 29/04/2016

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

ALESSANDRI ALBERTO SINDACO - Presente

ROMITI	DONATO	Presente	BENEDETTI	MARTINA	Presente
ROMEDIA	CARLA	Presente	DITOMASO	MARCO	Presente
VALERI	MARCO	Presente	CATENA	PATRIZIO	Presente
POLIDORI	STEFANO	Presente	SABBATINI	PAOLO	Presente
SARAGA	RACHELE	Presente	MONACCHI	PATRIZIO	Assente
VALERI	MARIA ASSUNTA	Presente	SABATINI	PATRIZIA	Presente

Presenti: 12

Il Sindaco Presidente, risultato legale il numero degli intervenuti, nomina scrutatori i Signori:
Sabatini Patrizia, Valeri Marco, Saraga Rachele

Partecipa il Segretario **RANOCCHI SABRINA**

La seduta è PUBBLICA.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

In continuazione di seduta - punto n.5 dell'o.d.g.

Il Presidente pone in discussione l'argomento del presente punto all'o.d.g., dà la parola all'Assessore Romiti Donato che illustra all'Assemblea sottoponendo all'esame del Consiglio il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio TRIBUTI.

SETTORE TRIBUTI

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORESTO VITTORIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)(componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e pertinenze);
- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)(componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali);
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)(componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore).

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo sui Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di C.C. n.42 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il vigente RegolamentoIUC, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in data 10/09/2014;

VISTA la deliberazione di C.C. n.37 del 25/08/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI 2014 (prorogate per il 2015),pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in data 09/09/2014;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche all'art.1, Legge 147/2013 riguardo alla disciplina TASI:

ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE "QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE" - MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA "ALTRI FABBRICATI"

Comma 639. È istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE(ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI L'IMPOSTA E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

Comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSE CONDIZIONI 2015.

Art.1, comma 28, Legge 208/2015. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

TASI - ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

TASI - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%

Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

Comma 688.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che la Legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro:«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO del differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2016;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. A);

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di dare atto**, altresì, che:
 - a) sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso: i terreni agricoli, l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) l'abitazione principale e relative pertinenze in immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali, pertanto, l'imposta risulta applicabile;
 - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) **di determinare** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) **ANNO 2016**:
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite e dichiarate ai fini IMU, in immobili censiti a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;
- 4) **di dare atto** che, visto l'**azzeramento totale delle aliquote, per l'annualità 2016 non deve essere stabilita alcuna detrazione e non deve essere versata alcuna imposta TASI** e, pertanto,



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

non risulta necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta. Il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dall'imposta dell'abitazione principale e pertinenze viene compensato con un incremento dell'assegnazione del fondo di solidarietà comunale sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale (codice tributo 3958), relativo all'anno 2015, come indicato in premessa;

5) di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate decorrono dal 1° gennaio 2016;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n.42 del 09/09/2014, pubblicata sul Portale del federalismo in data 10/09/2014;

7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio TRIBUTI;

DATO ATTO CHE risulta attivata la ripresa in streaming;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione agli atti:

Relaziona il Vice Sindaco ROMITI.

ROMITI DONATO- CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA:

" Premesso che con la legge di stabilità 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale, la famosa IUC, con decorrenza dal 1.1.2014, precisando che questa IUC comprende la IMU, la TASI e la TARI, le varie imposte municipali proprie, i tributi sui servizi indivisibili e tributo servizio rifiuti. Vista la legge di stabilità 2016 nella quale è stata prevista l'esenzione del tributo TASI, portiamo in delibera, oggi, la



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

variazione e di conseguenza determinando l'aliquota e detrazione TASI per l'anno 2016 che è uguale, pari a 0. Grazie."

CATENA PATRIZIO- CAPOGRUPPO DI MINORANZA:

" Siccome è un documento allegato alle scelte di bilancio,... alle scelte dell'Amministrazione noi su questo punto ci asteniamo."

ROMITI DONATO- CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA:

" Non è una scelta dell'Amministrazione, tu sai che il Governo ha deliberato l'esenzione dalla TASI, perciò dal 2,50 per mille che era quello che avevamo applicato adesso la portiamo a 0. Non è tanto una scelta di questa Amministrazione, è obbligatoria..."

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213, espressi dal Responsabile del Servizio TRIBUTI e dal Responsabile del Servizio ECONOMICO (ALL. A e B), allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

Con voti FAVOREVOLI N.9, ASTENUTI N.3 (CATENA PATRIZIO-SABBATINI PAOLO, SABATINI PATRIZIA), CONTRARI 0, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di dare atto, altresì, che:

- a) sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso: i terreni agricoli, l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) l'abitazione principale e relative pertinenze in immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali, pertanto, l'imposta risulta applicabile;
- d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

3) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) **ANNO 2016**:

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite e dichiarate ai fini IMU, in immobili censiti a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;

4) **di dare atto** che, visto l'**azzeramento totale delle aliquote, per l'annualità 2016 non deve essere stabilita alcuna detrazione e non deve essere versata alcuna imposta TASI** e, pertanto, non risulta necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta. Il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dall'imposta dell'abitazione principale e pertinenze viene compensato con un incremento dell'assegnazione del fondo di solidarietà comunale sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale (codice tributo 3958), relativo all'anno 2015, come indicato in premessa;

5) **di dare atto** che le aliquote e detrazioni come sopra determinate decorrono dal 1° gennaio 2016;

6) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n.42 del 09/09/2014, pubblicata sul Portale del federalismo in data 10/09/2014;

7) **di dare atto** che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Inoltre, data l'urgenza che riveste il presente atto, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Con voti FAVOREVOLI N.9, ASTENUTI n.3 (CATENA PATRIZIO, SABBATINI PAOLO, SABATINI PATRIZIA), CONTRARI 0;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

=====
===

SETTORE TRIBUTI

RIFERIMENTI INTERNI

N.

UFFICIO Ripart.-Ufficio:

=====
===

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.8.2000 n. 267 - (ovvero) parere contrario per i seguenti motivi

Li' 12-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORESTO VITTORIO**

=====
=====

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

SI esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - c.1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267 - (ovvero) contrario per i seguenti motivi:

Li' 26-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LANI CLAUDIO**

PROPOSTA APPROVATA da CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

N.12



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to ALESSANDRI ALBERTO

f.to RANOCCHI SABRINA
